

Eredità e previdenza

I CRITERI

Status di successore legittimo solo al partner dell'unione

Ai conviventi è garantito il diritto di abitazione e non quello successorio

Angelo Busani

Una delle più rilevanti conseguenze della entrata in vigore della legislazione in materia di unione civile e di convivenza di fatto, è senz'altro in materia di interessi ereditari dei componenti di queste nuove forme di vita in comune. Anteriormente alla nuova normativa, solo dal matrimonio originavano diritti successori in capo al membro superstite della coppia: nessun diritto successorio (tranne il diritto di subentro nel contratto di locazione stipulato dal defunto) scaturiva, in capo al componente superstite di una coppia di conviventi non sposati, con riguardo al patrimonio lasciato dal componente defunto della coppia in questione.

I nuovi scenari

Con la nuova legge lo scenario muta radicalmente: se il superstite di una coppia di conviventi di fatto continua, come prima, a non maturare alcun diritto nella successione del convivente defunto, invece il parte-

cipe di una unione civile acquisisce la stessa posizione che nel matrimonio compete al coniuge superstite; in particolare:

- in mancanza di testamento, il componente dell'unione civile acquisisce lo status di successore legittimo e, quindi, il diritto a conseguire una quota dell'eredità e ad abitare vita natural durante nella casa già adibita a residenza dei componenti dell'unione civile;

- il componente dell'unione civile acquisisce lo status di successore necessario e, quindi, il diritto di contestare le donazioni e le disposizioni testamentarie che non gli permettano di acquisire una quota del patrimonio del defunto risultante dalla somma di quello lasciato dal defunto alla sua morte e di quello che il defunto medesimo abbia fatto oggetto di donazione durante la sua vita.

Se, come detto, il convivente di fatto non matura diritti successori in caso di morte dell'altro convivente, qualora però la convivenza si svolgesse in una abitazione di titolarità del convivente defunto, il superstite matura in ogni caso un diritto di abitazione di durata biennale; se tuttavia la convivenza perdurasse da oltre due anni, questo diritto di abitazione vige per un periodo pari alla durata della convivenza, ma non superiore però a 5 anni (se il convivente superstite abbia figli minori o disabili, dura almeno 3 anni).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La successione legittima

Soggetti superstiti	Quota di eredità spettante
Il defunto lascia solo il coniuge o l'unito civile (non lascia figli o loro discendenti, né fratelli e sorelle né ascendenti)	1/1 al coniuge o all'unito civile
Il defunto lascia il solo convivente (non lascia figli o loro discendenti, né fratelli e sorelle né ascendenti)	1/1 ai parenti più prossimi di grado, ma non oltre il 6° grado
Il defunto lascia il coniuge o l'unito civile e un figlio	1/2 al coniuge o all'unito civile 1/2 al figlio
Il defunto lascia il coniuge o l'unito civile e più di un figlio	1/3 al coniuge o all'unito civile 2/3 ai figli (da dividere in parti uguali)
Il defunto lascia il convivente e uno o più figli	1/1 ai figli, da dividere in parti uguali

Gli assegni. Il 60% al partner unito civilmente: l'Inps ipotizza entro il 2033 almeno 50mila coppie omosessuali con vincolo

Pensione, così scatta la reversibilità

Fabio Venanzi

Il regolamento delle unioni civili tra persone dello stesso sesso ha i suoi riflessi anche in ambito pensionistico. Infatti, come previsto dalla norma, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le parole coniuge, coniugi, o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti, nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche a ognuna delle parti dell'unione civile.

Alla fine dello scorso anno, con il messaggio 5171/2016, l'Inps ha dettato specifiche disposizioni precisando che, a decorrere dal 5 giugno 2016, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali e dell'applicazione delle disposizioni che le disciplinano, il componente dell'unione civile è equiparato al coniuge.

In materia di coppie dello stesso

sesto, le uniche informazioni statistiche ufficiali sono quelle prodotte in occasione del 15esimo Censimento generale della popolazione (2011). Il numero è poco più di 7.500 coppie. Tuttavia l'Istat ha sottolineato che il dato è sottostimato, in quanto riesce a catturare solo quelle coppie che hanno scelto di dichiarare il loro status e la loro relazione affettiva e di convivenza.

L'Inps ipotizza, sulla scorta dei dati in possesso dell'Istituto e dei dati demografici degli altri Stati come la Germania, che presenta una legislazione analoga a quella italiana, che entro il 2033 le unioni civili tra persone dello stesso sesso riguarderanno 50mila coppie. Il decesso di una delle parti che compongono l'unione civile comporterà l'erogazione di una pensione indiretta all'altro componente rimasto in vita, pari al 60 per cento del trattamento pensionistico che sarebbe spettato

al de cuius al momento del decesso.

La pensione - detta indiretta ai superstiti - si consegue con almeno quindici anni di contributi, oppure con almeno cinque anni di contributi, di cui tre nell'ultimo quinquennio.

Le pensioni calcolate con le regole del sistema contributivo (e quindi che riguardano lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995) non sono - per legge - integrate al minimo (per il 2017 l'importo è pari a 501,89 euro). Ne consegue che saranno messe in pagamento, qualunque sia l'importo determinato. Tale pensione subisce una riduzione percentuale nell'ipotesi in cui il reddito del percipiente dovesse risultare superiore a tre volte, ma inferiore a quattro volte il trattamento minimo (oltre 19.573,71 e fino a 26.098,28). In questa ipotesi la riduzione è del 25 per cento e sale al 40 per cento, qualora il reddito personale dovesse risultare superiore

a quattro volte il trattamento minimo e fino a 32.622,85. Per importi superiori, la riduzione è del 50 per cento.

Le riduzioni non operano qualora tra i superstiti siano presenti figli minori, studenti o inabili, anche in concorso con il coniuge. Trovano invece applicazione in presenza del solo coniuge (o componente dell'unione civile), di genitori, o fratelli e sorelle. Inoltre, con riferimento ad alcune prestazioni, qualora il parametro di riferimento dovesse essere il reddito coniugale (come è il caso di alcune integrazioni al trattamento minimo), ne conseguirà che si dovrà tener conto di tutti i redditi percepiti da entrambi i componenti dell'unione civile.

Analogo discorso anche per la concessione dell'assegno sociale dove, in presenza dell'unione civile, dovrà essere considerato il reddito del pensionato coniugato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN VETRINA



PLUS PLUS 24 DIRITTO, STRUMENTO COMPLETO

PlusPlus 24 Diritto è molto più di una banca dati, è lo strumento che cambia il modo di lavorare di avvocati e professionisti dell'area giuridica. Completo, innovativo e autorevole, è personalizzabile sui bisogni del professionista. Per info: www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com



LEX24, AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

Lex24 è la banca dati modulare per i professionisti del diritto, che ogni giorno offre un panorama completo di contenuti, documenti e soluzioni immediate alle questioni operative di tutti i giorni. Per informazioni consultare l'indirizzo Internet: www.ilsole24ore.com/lex24



QUOTIDIANO DIRITTO, NOVITÀ OGNI GIORNO

Ogni giorno le novità e gli aggiornamenti sui temi di maggior interesse in ambito giuridico, un pratico strumento di informazione indispensabile per i professionisti legali. Per info consultare: www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com